

**AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER IL LAZIO**

**ROMA**

**Ricorso per Motivi Aggiunti al procedimento R.G. 10557/2018**

**Con istanza di autorizzazione alla notifica mediante sito ministeriale ovvero  
alternativamente e subordinatamente mediante notifica per pubblici proclami**

Per il prof. **Giuseppe Cosentino**, nato il 25.02.1968 a Castel San Giorgio ed ivi residente alla via Dante Alighieri n. 57/C, C.F. CSN GPP 68B25 C259I, rapp.to e difeso giusta mandato in calce al presente atto **anche** dall'avv. Antonio Salerno C.F. SLR NTN 70H13 H703O, unitamente al quale elett.te domicilia in Roma alla via Barnaba Tortolini 30 presso lo studio del dott. Alfredo Placidi e che dichiara, ex art. 136 CPA, di voler ricevere le comunicazioni di rito presso il numero di fax 089/8422134 ovvero presso la casella di posta elettronica certificata [avvantoniosalerno@pec.ordineforense.salerno.it](mailto:avvantoniosalerno@pec.ordineforense.salerno.it)

**c o n t r o**

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

**c o n t r o**

**Uffici Scolastici Regionali** per il Lazio, per l'Abruzzo, per la Basilicata, per la Calabria, per la Campania, per l'Emilia Romagna, per il Friuli Venezia Giulia, per la Liguria, per la Lombardia, per le Marche, per il Molise, per il Piemonte, per la Puglia, per la Sicilia, per la Sardegna, per la Toscana, per l'Umbria e per il Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rapp.ti, difesi ed elett.te dom.ti presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

**e nei confronti di**

**Nunzia Annunziata**, residente in Sarno alla Via M. Squitieri 12 (84087 - Sarno) e **Pisani Maurizio Gabriele Nicola** nato a Foggia il 27.08.1962 e residente in San

Severo (FG) alla Via Carmicelli n. 29 (71016)

**avverso e per l'annullamento, previa sospensione:**

**a)-** del Decreto a firma del Capo dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico, prot. m\_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIARTIMENTALI.R.0000**395**.27-03-2019 nella parte in cui, all'art. 1 e nel richiamato e allegato elenco, **non** è stato incluso il nominativo del ricorrente (che ha conseguito all'esito della prova scritta un punteggio pari a 6) tra gli ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, giusta decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017;

**b)-** del Decreto a firma del Capo dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico, prot. m\_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIARTIMENTALI.R.0000**395**.27-03-2019 nella parte in cui, all'art. 2 precisa che *“I candidati che hanno sostenuto la prova scritta e **non** risultano inseriti nell'elenco allegato, **non** sono ammessi alla prova successiva, non avendo conseguito un punteggio utile per l'ammissione alla prova orale”* del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, giusta decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017;

**c)-** del Decreto a firma del Capo dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e

formazione Direzione generale per il personale scolastico, prot. m\_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIARTIMENTALI.R.0000738.20-05-2019 nella parte in cui, all'art. 1 amplia l'elenco degli ammessi alla prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, giusta decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017, includendo le candidate Curatolo Emanuela, Di Rosa Annunziata, Mo Luciana e Misiti Anna Maria Pia laddove, per mero errore materiale, non inserite nell'elenco di cui al decreto impugnato al capo a) e b);

**d)-** per quanto di ragione, del verbale n. 6 delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte nella parte in cui, con riguardo al matricolare n. 2583 (riconducibile al ricorrente) riporta un punteggio “lingua” e, quindi, un punteggio totale pari a punti 6 e come tale evidentemente insufficiente al superamento della prova secondo il valore di sbarramento (punti 70) fissato nell'art. 8 del bando del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, di cui al decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24 novembre 2017;

**e)-** per quanto di correlata ragione, della griglia di valutazione di cui al verbale n. 6 delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte nella parte in cui, con riguardo al matricolare n. 2583 (riconducibile al ricorrente), riporta un punteggio lingua e, quindi, un punteggio totale pari a punti 6 e come tale evidentemente insufficiente al superamento della prova secondo il valore di sbarramento (punti 70) fissato nell'art. 8 del bando del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, di cui al decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017;

- f)-** del verbale di scioglimento dell'anonimato del 26.03.2019;
- g)-** dei provvedimenti recanti i calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. e pubblicati sul sito internet del concorso in data 29.04.2019, che hanno individuato all'uopo la data del 20.05.2019 (e seguenti) quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso, nella parte lesiva per il ricorrente;
- h)-** in via residuale, solo quale atto presupposto e per quanto di ragione, del bando di cui alla D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale - Concorsi) n. 90 del 24.11.2017, concernente il corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale, nella parte in cui ha previsto lo svolgimento della prova scritta computer based, **cioè con l'ausilio di sistemi informatici**;
- i)-** per quanto di occorrenza di tutti i successivi atti della procedura, ivi comprese le Istruzioni operative della prova scritta computer based, nella parte in cui hanno previsto lo svolgimento della prova scritta **con l'ausilio di sistemi informatici**;
- l)-** *in parte qua*, per quanto di occorrenza, del provvedimento prot. n. 0017907 del 17.10.2018 del M.I.U.R. (anche nell'articolazione U.S.R. Sardegna), con cui è stato disposto il rinvio della prova scritta già prevista, per i candidati della Sardegna, come per tutto il territorio nazionale, per la data del 18.10.2018, nonché di ogni connesso atto, comportamento, provvedimento adottato dal M.I.U.R. nella parte in cui ha ratificato, avallato e/o autorizzato il rinvio della prova nella sola Sardegna senza prevedere o disporre il contestuale rinvio della prova scritta su tutto il territorio nazionale e/o nella parte in cui non ha previsto, in alternativa, un brevissimo rinvio per la sola Sardegna, tale da non incidere sul principio di *par condicio*, contestualità e massima concentrazione della prova scritta, nonché di ogni atto, comportamento e provvedimento connesso, quali, solo esemplificativamente, il provvedimento M.I.U.R. del 30.10.2018 avente ad oggetto "*avviso prova scritta regione Sardegna*",

il provvedimento M.I.U.R. recante nuovo diario della prova scritta, per i soli candidati della Regione Sardegna, pubblicato in G.U.R.I. n. 89 del 09.11.2018 che ha individuato la data del 13.12.2018 quale data di recupero), nonché il provvedimento del 12.12.2018 relativo ai quadri di riferimento (criteri) della prova scritta di recupero del 13.12.2018, nonché la prova scritta del 13.12.2018, riservata ai candidati della Sardegna, tutti nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione del ricorrente;

**m)- in parte qua**, del provvedimento n. AOODPIT 2080 del 31.12.2018 del M.I.U.R., Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di nomina e costituzione delle sottocommissioni esaminatrici per la prova scritta dei candidati al concorso per Dirigenti scolastici, nonché di tutti i provvedimenti relativi alle successive modifiche, nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione del ricorrente, e ivi inclusi, ove occorra, i decreti n. AOODPIT 1105 del 19.07.2018 e n. AOODPIT 1165 del 27.07.2018, di nomina e composizione iniziale della Commissione;

**n)- in via residuale**, solo quale atto presupposto e per quanto di ragione, del bando del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, di cui al decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017;

**o)- ancora**, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi del ricorrente ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione adottato e mai comunicato e/o notificato ai ricorrenti.

### **Per l'accertamento e la declaratoria**

del diritto del ricorrente ad essere ammesso - **in via cautelare e diretta** - alla successiva prova orale con integrale riammissione del medesimo alla procedura di concorso, anche eventualmente in coda al calendario previsto e pubblicato dal MIUR in data 29.04.2019 ovvero, in subordine, all'ammissione ad **una prova orale suppletiva** da esperirsi anche successivamente e/o in sessione *ad hoc* per il ricorrente

e, dunque, sempre per la integrale riammissione del medesimo alla procedura ovvero ancora in via graduata, ove occorra e ritenuto necessario, **alla riedizione e/o al rifacimento della prova scritta** di cui al detto corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, giusta decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017

**per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.**

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione alla successiva prova orale con integrale riammissione del medesimo alla procedura di concorso, anche eventualmente in coda al calendario previsto e pubblicato dal MIUR in data 29.04.2019 ovvero, in subordine, all'ammissione ad una prova orale suppletiva da esperirsi anche successivamente e/o in sessione *ad hoc* per il ricorrente e, dunque, sempre per la integrale riammissione del medesimo alla procedura ovvero ancora in via graduata, ove occorra e ritenuto necessario, **alla riedizione e/o al rifacimento della prova scritta** di cui al detto corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, giusta decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017.

**o - O - o**

**Sintesi dei motivi di ricorso:**

**1)- Le risultanze della prova sono totalmente falsate dall'improvviso spegnimento del terminale informatico che, anche a causa della imperizia del tecnico informatico, ha determinato un disallineamento del modulo prova che,**

infatti, non riporta correttamente le risposte fornite dal ricorrente o meglio non le riporta affatto;

2)- La Commissione di concorso, pur edotta dell'accaduto e pur a fronte della verbalizzazione da parte del ricorrente (*"COSENTINO GIUSEPPE seduto nella postazione D7 segnala che il suo pc si è spento e riaccessso è stato correttamente ripristinato al minuto 112 e che al ripristino presentava un testo non formattato come in precedenza con delle interlinee bianche in più"*) non ha effettuato alcuna verifica immediata che avrebbe consentito di rilevare il disallineamento e, soprattutto, il mancato corretto recepimento delle risposte fornite dal ricorrente con conseguente invalidazione della prova medesima;

3)- Al ricorrente non è stata consentita la visualizzazione del test né l'acquisizione immediata di una copia dell'elaborato reso poi accessibile solo a distanza di giorni sulla piattaforma istanze online;

4)- Il T.A.R. Lazio - in fattispecie analoga contrassegnata dal blocco del terminale e dall'abbandono della postazione da parte di una candidata – ha disposto la ripetizione della prova (a titolo meramente indicativo: TAR Lazio, sez. III bis, sentenza n. 5867 del 10.05.2019);

5)- Il T.A.R. Lazio - sia pur con riguardo alla prova preselettiva - si è già pronunciato in senso favorevole alla ripetibilità delle prove e al diritto dei ricorrenti a partecipare alle prove successive (a titolo meramente indicativo: TAR Lazio, Sez. III, ordinanza cautelare n. 6057 del 12.10.2018, TAR Lazio, Sez. III, ordinanza cautelare n. 6059 del 12.10.2018, TAR Lazio, Sez. III, ordinanza cautelare n. 6060 del 12.10.2018);

#### **F a t t o**

Il ricorrente, docente della scuola pubblica e in possesso dei prescritti requisiti così come individuati nel D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, inoltrata rituale domanda, in data 23.07.2018, ha preso parte alla prova preselettiva per l'ammissione alla procedura di reclutamento dei Dirigenti Scolastici di cui all'anzidetto decreto.

Tale prova, come noto, è stata contrassegnata da diverse - molteplici - irregolarità laddove la verifica preselettiva (cd. “computer based”), avvenuta mediante somministrazione di un questionario computerizzato di cento domande a risposta multipla (con unica risposta esatta per singolo quesito da apporsi sul modulo risposte e da espletarsi in cento minuti decorrenti dalla fine delle operazioni di consegna), ha registrato, sull’intero territorio nazionale, una serie di **malfunzionamenti scaturiti dall’interruzione della corrente elettrica ovvero più semplicemente dal blocco e dall’azzeramento dei terminali** con conseguente sospensione temporanea della prova e non corretto espletamento delle singole prove.

Per tale ragione, il ricorrente (che alla prova preselettiva riportava un punteggio pari a punti 53.30 e come tale insufficiente ad accedere alla successiva prova scritta), al pari di moltissimi altri candidati, proponeva innanzi al TAR Lazio ricorso avverso l’esclusione (procedimento recante R.G. 10557/2018).

L’adito TAR Lazio, nella camera di consiglio del 23.10.2018, respingeva la chiesta cautela con ordinanza n. 6420 avverso la quale l’odierno ricorrente dispiegava appello.

L’Ecc.mo Consiglio di Stato, previa riunione dei diversi appelli promossi sulla medesima questione, con decreto monocratico n. 5998 del 10.12.2018 (poi confermato con ordinanza collegiale 6293 del 21.12.2018), disponeva l’ammissione con riserva dell’attuale ricorrente alla prova scritta prevista per il **13.12.2018** per i concorrenti della Sardegna (laddove impossibilitati ad effettuare quella ordinaria del 18.10.2018 a causa di eventi metereologici straordinari).

Il ricorrente, pertanto, in forza dell’anzidetto provvedimento cautelare monocratico (per come poi confermato in sede collegiale), la mattina del 13.12.2018 prendeva regolarmente parte alla prova scritta tenutasi presso la sede della Facoltà di Scienze dell’Università degli Studi di Roma 3 “Tor Vergata”.



Anche tale prova è stata contrassegnata da una serie di **diffuse anomalie** laddove il ricorrente, osservate le prescritte procedure per l'accensione del terminale informatico, dopo aver inserito il codice identificativo fornitogli, iniziata la prova e completati i primi due quesiti (n. 01 e 02), nel mentre si accingeva a ragionare sul terzo, precisamente al minuto 112, **vedeva improvvisamente spegnersi il terminale**.

Allertata la commissione, sopraggiungeva il tecnico d'aula che insistentemente ma vanamente cercava di resettare e far ripartire il terminale.

All'ennesimo tentativo, il computer si riaccendeva tuttavia il tecnico, caricato il sistema operativo, con non poche difficoltà, effettuava diverse operazioni per accedere alla piattaforma ministeriale e, quindi, alla sezione prevista per lo svolgimento della prova scritta; tali operazioni evidenziavano alcune anomalie atteso che il testo apparso sul monitor risultava "sformattato", *rectius* appariva **completamente disallineato e modificato rispetto alla versione originaria presentando diverse interlinee bianche tra un rigo e l'altro e molti spazi tra una parola e l'altra** (cfr. annotazione in calce al verbale della prova - All. 5).

Lo steso tecnico intervenuto per riattivare la piattaforma, pur avendo rilevato tali anomalie, forniva ampie rassicurazioni (**poi rivelatesi totalmente inesatte**) sulla irrilevanza di tali "stranezze" che, a quanto asserito nella immediatezza del "ripristino" ma non riscontrato all'esito delle risultanze della prova, non avrebbero in alcun modo alterato il file originale.

**Il ricorrente, quindi, ha continuato la prova rispondendo compiutamente a tutte le domande che, tuttavia, o non risultano correttamente individuate ovvero risultano errate.**

Acquisita la "prova di concorso" (nonché il verbale della commissione e la scheda di valutazione) risulta evidente proprio quanto denunciato dal ricorrente (e riportato in calce al verbale della prova) laddove **il modulo è tutto alterato e disallineato** (cfr. in comparazione con un modulo prova scritta non disformattato - All. 8).

E', quindi, evidente che l'interruzione dell'alimentazione del terminale e le successive operazioni effettuate dal tecnico a ciò preposto hanno modificato il file determinando un disallineamento e una non rispondenza delle domande alle risposte pur correttamente date dal ricorrente; o meglio ciò che appariva al monitor non è ciò che concretamente è stato visualizzato dalla Commissione e risulta dal cartaceo.

D'altra parte il voto riportato (6) è eclatante nella sua pochezza deponendo per la inveridicità delle risultanze del test; ciò a dire con immediatezza **che non risulta credibile in alcun modo l'ipotesi di un candidato che su un punteggio potenziale di 100 riporti solo 6 punti (sic!)**.

Le risultanze della prova scritta, pertanto, sono assolutamente inattendibili e frutto esclusivamente non già della impreparazione del ricorrente bensì dell'ennesimo malfunzionamento dei terminali e del disallineamento del testo di talché la mancata ammissione alla prova orale è illegittima e va censurata per i seguenti

### **M o t i v i**

**D)- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 E 8 DEL D.D.G. N. 1259 DEL 23.11.2017, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 9 E 12 D.LGS. 07.03.2005 N. 82 E S.M.I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 E 10, COMMA 2, D.M. 137 DEL 03.08.2017. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.C.M. 03.12.2013 E 13.11.2014. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA DECLINATO SECONDO IL CANONE DELLA RAGIONevolezza DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, DELLA COTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI ACCESSO DEI CITTADINI NEGLI IMPIEGHI PUBBLICI DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 97, COMMA 1, 51, COMMA 1, 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI MERITOCRATICI DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ART. 97, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97 E 24 COST. NONCHE' VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L.**

**07.08.1990 N. 241, ED ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA', MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA' E DISPARITA' DI TRATTAMENTO, SVIAMENTO**

In via del tutto introduttiva va ricordato che per le medesime ragioni oggi qui rivendicate (e sulle quali nessuna diversa e contraria prova è mai stata fornita/prodotta dal MIUR) Codesto On. Tribunale ha già disposto **la ripetizione** delle prove preselettive sebbene tali provvedimenti siano stati successivamente stemperati dagli interventi del Consiglio di Stato che hanno fatta “salva” la complessiva procedura preselettiva controbilanciando il danno derivante dall’inaffidabilità degli strumenti informatici di ausilio alla procedura concorsuale mediante ammissione con riserva di tutti i candidati lesi dal malfunzionamento dei sistemi.

Rilevano in tal senso, e quanto alla conclamata generale incapacità del MIUR di garantire il corretto funzionamento dei terminali informatici, i provvedimenti con cui, censurando appunto la modalità di svolgimento della procedura preselettiva, Codesto On. Tribunale aveva originariamente addirittura disposto la ripetizione delle prove (*“l’interruzione del funzionamento delle procedure informatiche ha comportato la violazione della par condicio dei partecipanti così imponendo la ripetizione della prova entro 20 giorni”* - cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III bis, ordinanze n. 6054, 6056, 6057, 6059 e 6060 del 12.10.2018).

Tale dato assume rilevanza nella misura in cui quanto accaduto al ricorrente in fase di espletamento della prova scritta - **non dissimilmente da quanto accaduto durante la prova preselettiva** - ha condizionato, **rectius completamente alterato le risultanze della prova.**

D'altra parte concorrono in senso favorevole alla totale inattendibilità del risultato e, quindi, alle attuali doglianze del ricorrente il disallineamento del modulo “prova scritta” (**All. 4**) se confrontato con altri moduli (**All. 8**) e ciò a conferma del fatto che la “sformattazione”, causata dallo spegnimento del terminale, ha evidentemente impedito che le risposte del candidato venissero correlate alle effettive domande così

**alterando completamente il risultato e la valutazione della Commissione;** il tutto aggravato dalla **incapacità** del tecnico informatico (che pure ha rilevato la presenza di interlinee e spazi vuoti nel modulo “prova scritta” anche all’esito del ripristino del terminale) di effettuare un corretto ripristino del sistema.

D'altra parte il semplice esame visivo del modulo (contrassegnato da spezzettamenti e interruzioni della sequenza lessicale - cfr. a titolo solo esemplificativo pag. 2 e risposta alla domanda 2 e 3) prova in modo nitido proprio quanto tempestivamente denunciato dal ricorrente (*“COSENTINO GIUSEPPE seduto nella postazione D7 segnala che il suo pc si è spento e riacceso è stato correttamente ripristinato al minuto 112 e che al ripristino presentava un testo non formattato come in precedenza con delle interlinee bianche in più”* - cfr. stralcio verbale della prova - **All. 5**).

In buona sostanza, le risposte trascritte dal ricorrente **non sono state completamente registrate dal sistema o lo sono state in modo incompleto e frammentato** di talché le stesse risultano incomplete ovvero incomprensibili e ciò solo ed esclusivamente a causa del denunciato malfunzionamento e della connessa e conseguenziale incapacità del tecnico informatico (espressione dell'Amministrazione) di ripristinare il terminale.

Né è credibile che un candidato, per quanto “impreparato” (e non è il caso del ricorrente che è persona brillante e competente), possa riportare un punteggio pari quasi allo zero.

Eppure, il bando di concorso, proprio nelle premesse, richiama - quanto all'utilizzo/ausilio dei sistemi informatici - il “*Codice dell'amministrazione digitale e successive modificazioni*” (decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82) rispetto al quale si è chiarito che l'utilizzo delle strumentazioni informatizzate **deve** garantire, secondo *l'id quod plerumque accidit*, un'assoluta funzionalità a parità di condizioni per lo svolgimento contestuale della selezione.

I sistemi informatici indicati all'art. 7 del bando (*“Le prove di esame del concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale e tirocinio si articolano in una prova scritta, da svolgersi con l'ausilio di sistemi informatici, e una prova orale”*), laddove ricadenti nelle generali modalità di utilizzo disciplinate dal *“Codice dell'amministrazione digitale”*, **devono** essere utilizzati al fine di *“facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili”* (cfr. art. 9) così migliorando la qualità degli atti normativi e amministrativi e nell'alveo di cui all'art. 12 D.Lgs. 82/2005 secondo il quale *“Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione **nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione**, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice”*.

Il modulo prova utilizzato dal candidato, al pari di qualsivoglia altro *“documento informatico”* (soggiacente, quanto a modalità di conservazione, al DPCM 03.12.2013 e 13.11.2014 recanti *“Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”*), **doveva** garantire il rispetto dei generali principi di trasparenza dell'azione amministrativa laddove, sia pur ragionando per analogia, in una fattispecie assimilabile, è stato ritenuta *“la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, **a causa di meri malfunzionamenti tecnici**, giunga ad esercitare impersonalmente un'attività amministrativa sostanziale, disponendo*

*esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche*>> (cfr. T.A.R. Lazio-Roma, sez. III-bis, 4 aprile 2017, n. 4195).

In altre parole, la mancata ammissione o meglio il mancato superamento della prova da parte del ricorrente, **laddove derivante da un evidente e macroscopico malfunzionamento del terminale informatico**, deve ritenersi totalmente illegittima poichè basata su elementi non sostanziali ma solo su circostanze formali imposte dal Sistema informatico e non imputabili al ricorrente/candidato.

Ogni diversa determinazione striderebbe con i principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali principi di ragionevolezza, proporzionalità, *favor participationis* che improntano di sé l'azione amministrativa nella particolare materia concorsuale, anche e proprio se gestita in modalità telematica (a titolo solo indicativo: T.A.R. Toscana-Firenze, sez. I, 05.06.2017 n. 758).

**o - O - o**

Nella configurazione, organizzazione e gestione dei propri sistemi informatici le amministrazioni, ancor prima che i principi e i criteri specifici dettati da norme tecniche, debbono osservare e perseguire quelli più generali fissati per tutta l'azione amministrativa dalla L. n. 241 del 1990 ed in particolare: a) criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla legge stessa e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario; b) criterio di non aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria; c) obbligo di chiara, convincente e congrua motivazione; d) espressività e significatività dell'azione amministrativa; e) strumentalità dell'informatica ad accrescere l'efficienza degli apparati pubblici e ad agevolare il cittadino

nell'accesso allo svolgimento delle pubbliche funzioni ed ai pubblici servizi, nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento dei propri obblighi, doveri ed oneri.

Devono, dunque, ritenersi non conformi a tali principi i sistemi informatici (ivi includendovi quelli utilizzati per le prove concorsuali) che si risolvano in un aggravamento per il cittadino e ciò perché in tema di pubblici concorsi l'utilizzo dello strumento informatico e dei mezzi di comunicazione telematica devono categoricamente essere considerati come **serventi** rispetto all'attività amministrativa non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti (Tar Lazio III bis n.08312/2016; in termini cfr. anche Consiglio di Stato, sez. VI, 07.11.2017 n. 5136; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 27.06.2016, n. 765, 768, 806 e 807; Tar Puglia, Bari, n. 896/2016; T.A.R. Lombardia-Milano, sez. III, 27.06.2017, n. 1449).

E proprio Codesto On. Tribunale, in un recentissimo caso concernente il blocco del terminale e l'abbandono della postazione da parte della candidata al corso-concorso che ci occupa, in ragione delle medesime anzidette argomentazioni, ha disposto **la ripetizione della prova** e ciò in ossequio al principio - adattabile e modulabile al caso qui esaminato - del c.d. "dovere di soccorso procedimentale" di cui all'art. 6 della L. n. 241/90, avuto riguardo all'acclarato riscontro di difficoltà del sistema informativo (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III bis, sentenza n. 5867 del 10.05.2019).

Ciò, peraltro, consente di censurare anche sotto altro profilo il comportamento Commissione che, a fronte della segnalazione di malfunzionamento della postazione informatica, avrebbe dovuto effettuare una verifica in tempo reale e, quindi, riscontrato quanto puntualmente denunciato dal ricorrente (disallineamento e mancato recepimento delle risposte), avrebbe dovuto concedere un congruo spazio temporale per rieffettuare/completare la prova fruendo di un modulo correttamente

allineato e ciò al fine di non danneggiare il ricorrente che aveva subito il malfunzionamento del proprio computer; né d'altra parte la possibilità di verifica immediata è stata offerta al ricorrente che ha potuto acquisire una copia cartacea del test **solo alcuni giorni dopo sulla piattaforma Istanze online**.

L'Amministrazione, dal canto suo, **non curante delle lamentate irregolarità**, ha decretato l'avvio della successiva fase concorsuale, laddove avrebbe potuto agire in autotutela, consentendo un nuovo espletamento della prova per il ricorrente che ha subito l'ingiusta interruzione del funzionamento del terminale e il mancato corretto ripristino dello stesso.

Orbene, in presenza di una procedura concorsuale viziata, l'esercizio del potere di autotutela della P.A. avrebbe assicurato il rispetto dei fondamentali principi di legalità, imparzialità e buon andamento, cui deve essere improntata l'attività della Pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 97 Cost.; nello specifico l'Amministrazione deve adottare atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire, anche in considerazione del legittimo affidamento eventualmente ingeneratosi nel privato (T.A.R. Lazio, Sez. II, 17.12.2013, n. 10896).

Si palesa, a questo punto, una violazione degli articoli 3, 97 e 34 Cost., intesi come ragionevolezza, legittimo affidamento del cittadino nello Stato e certezza del diritto (art. 3), buon andamento ed imparzialità della P.A. (art. 97) e principio di meritocrazia (art. 34).

I suindicati principi generali devono informare l'operato dell'Amministrazione che, pertanto, deve *“operare in modo chiaro e lineare e rispettare le situazioni consolidate di legittimo affidamento che costituisce principio dell'azione amministrativa le cui radici si fanno sempre più robuste; nel diritto pubblico, la teorizzazione dei limiti del potere amministrativo in funzione protettiva dell'affidamento del cittadino è storicamente comparsa quale fattore di bilanciamento tra l'intensità dell'interesse pubblico e quello dell'interesse privato meritevole di considerazione per il fatto di*



*trarre scaturigine da un precedente atto dell'amministrazione"* (T.A.R. Milano, Sez. I, 31 gennaio 2013, n. 291).

**Quanto verificatosi, nella sua gravità, è sufficiente a giustificare l'accesso del ricorrente alla successiva prova concorsuale ovvero quantomeno il riespletamento della prova.**

La violazione seppur potenzialmente idonea ad inficiare l'intera procedura determinando l'annullamento della procedura e della graduatoria nazionale con conseguente travolgimento delle posizioni dei soggetti utilmente collocati, tuttavia, fermi gli effetti conformativi della pronuncia (cfr. T.A.R. Napoli, Sez. IV, 28 ottobre 2011 n. 5051; T.A.R. Palermo, 14 gennaio 2014 n. 121 e 28 febbraio 2012 n. 457; T.A.R. Toscana, 27 giugno 2011 n. 1105; T.A.R. Reggio Calabria, 26 settembre 2008 n. 508), onde evitare la lesione del prevalente interesse pubblicistico alla tutela del principio di affidamento e di certezza degli atti dell'amministrazione, in un'ottica non demolitiva, può essere adeguatamente compensata dall'accesso diretto del ricorrente alla successiva prova concorsuale ovvero **dalla ripetizione della stessa**.

Infatti, in un'ottica di bilanciamento dei contrapposti interessi, Codesto On.le Collegio, sia pur con riguardo alla prova preselettiva, ha già ritenuto ragionevole **"la ripetizione della prova preselettiva"** (cfr. TAR Lazio, Sez. III, ordinanza cautelare n. 6057 del 12.10.2018, TAR Lazio, Sez. III, ordinanza cautelare n. 6059 del 12.10.2018, TAR Lazio, Sez. III, ordinanza cautelare n. 6060 del 12.10.2018).

E tanto valga ad accogliere il presente ricorso.

**II)- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 E 8 DEL D.D.G. N. 1259 DEL 23.11.2017, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 9 E 12 D.LGS. 07.03.2005 N. 82 E S.M.I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 E 10, COMMA 2, D.M. 137 DEL 03.08.2017. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.C.M. 03.12.2013 E 13.11.2014. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA DECLINATO SECONDO IL CANONE DELLA RAGIONEVOLEZZA DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, DELLA COTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI ACCESSO DEI CITTADINI**

**NEGLI IMPIEGHI PUBBLICI DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 97, COMMA 1, 51, COMMA 1, 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI MERITOCRATICI DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ART. 97, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97 E 24 COST. NONCHE' VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L. 07.08.1990 N. 241, ED ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA', MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA' E DISPARITA' DI TRATTAMENTO, SVIAMENTO**

A parte quanto detto al motivo che precede, occorre sotto altro profilo censurare il comportamento dell'Amministrazione nella misura in cui il verbale n. 6 delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte (e la correlata griglia di valutazione) che reca la valutazione complessiva (punti 6), risulta frutto di una istruttoria solo apparente ma in realtà inesistente laddove nessun riferimento viene fatto al rilievo verbalizzato dal ricorrente per come, peraltro, evincibile anche visivamente dalla alterazione del modulo prova.

La Commissione, in ragione della denunciata presenza di alterazioni nel modulo, nella immediatezza della prova, avrebbe dovuto verificare il corretto allineamento delle risposte o, ancor meglio, l'effettivo recepimento da parte del terminale di quanto trascritto (e non riportato) dal ricorrente; in ogni caso, avendo colpevolmente omesso tale verifica, nella successiva fase della correzione avrebbe dovuto sospendere/congelare il giudizio valutativo dando atto della compromissione - **non ascrivibile al ricorrente** - della prova e, quindi, già in autonomia ovvero in autotutela, consentire o la ripetizione della prova ovvero l'ammissione con riserva alla prova orale.

Il giudizio reso, pertanto, nella sua palmare illogicità, è frutto di una istruttoria fittizia che riverbera effetti anche sotto l'aspetto motivato in relazione alla previsione di cui all'art. 3 L. 241/90 atteso che la scelta - irrazionale - di non effettuare una verifica di corretto funzionamento del terminale nella immediatezza della prova ovvero di tenere conto di quanto verificatosi in fase di correzione dell'elaborato (visibilmente

disallineato) è sintomatico di una istruttoria motiva inesistente che si sostanzia in una **NON** motivazione.

Se, infatti, ex art. 3 L. n. 241/90, e successive modificazioni ed integrazioni (pure richiamato dall'art. 8 del D.M. 12.4.2006) “*ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti.....lo svolgimento dei pubblici concorsi.....deve essere motivato*” e se, soprattutto, l'azione amministrativa deve essere ispirata a principi di economicità, efficacia, **pubblicità e trasparenza**, va da sé l'illegittimità del voto attribuito alla parte laddove espressione di una istruttoria solo apparente.

L'obbligo di motivare le valutazioni espresse nelle procedure concorsuali consegue a puntuali previsioni normative e corrisponde ad ineludibili esigenze di **trasparenza** dell'attività amministrativa, che trovano fondamento nei principi di imparzialità e di buon andamento ex art. 97 Cost., sicché l'adempimento di tale obbligo va sempre assicurato determinando, in mancanza, vizio dell'intera procedura.

Se, quindi, la funzione della motivazione del provvedimento amministrativo è quella di consentire al cittadino la ricostruzione dell'*iter* logico-giuridico attraverso cui l'Amministrazione si è determinata ad adottare un atto, al fine di controllare il corretto esercizio del potere, onde far valere, eventualmente, le proprie ragioni (cfr. *ex multis*: Consiglio di Stato, sez. IV, 7.11.2002, n. 6063; C.d.S., sez. IV, 29.4.2002, n. 2281), è evidente che, nel caso *de quo* **nulla è dato capire in merito alle presunte ragioni del MIUR e della Commissione di concorso.**

Pertanto, benché non sia possibile definire uno schema rigido, fisso ed immutabile adottando il quale può dirsi assolto da parte dell'Amministrazione l'onere della motivazione, è innegabile che **almeno una parvenza di motivazione deve essere addotta nell'atto**, tanto più se lesivo della posizione del destinatario, non potendosi concretare nella sintetica comunicazione di privazione di un diritto legittimamente spettante.

In altre parole, ciò che si richiede, perché l'atto sia posto al riparo da censure concernenti la parte motiva, è che **siano palesate le ragioni giustificatrici della**

**decisione racchiusa nel provvedimento impugnato**, non potendo la motivazione esaurirsi in mere enunciazioni generiche (cfr.: C.d.S., sez. V, 07.04.2004 n. 1969; C.d.S., sez. IV, 15.12.2000, n. 6687; C.d.S. sez. VI, 12.12.2000, n. 6566; C.d.S., sez. VI, 19.07.1999, n. 981; C.d.S., sez. VI, 01.12.1999, n. 2069; C.d.S., sez. V, 13.01.1998, n. 65) frutto della negata applicazione dei principi generali.

Tali evidenti e documentali considerazioni rendono, quindi, illegittimo l'operato del MIUR accentuando vieppiù anche l'illegittimità derivante dall'inesistenza di logici ed equi criteri (che tali possano definirsi), nei quali poter in qualche maniera individuare il tortuoso percorso della Commissione, sicché la garanzia di adeguata tutela delle ragioni del privato nei confronti della Pubblica Amministrazione viene completamente calpestata dalla erroneità del presupposto, dalla mancanza assoluta di istruttoria e di motivazione che non consente di individuare in alcun modo le reali ragioni sottese alla scelta, lasciando di contro ampi spazi dubitativi sulla legalità della procedura osservata.

È allora evidente che non risultando esplicitate e, quindi, comprensibili le ragioni della mancata corretta valutazione del problema insorto durante l'espletamento della prova, o meglio non essendo in alcun modo possibile capire qual è la *ratio* che sottende il comportamento del MIUR, va da sé l'integrale ed assorbente **assenza di una qualsivoglia motivazione** tale da determinare l'illegittimità del comportamento serbato dalla Commissione di concorso.

Vi sono, pertanto, evidenti elementi che depongono per la disparità di trattamento osservata dall'Amministrazione nonché per la sostanziale mancata esplicitazione motiva delle ragioni che giustifichi l'esclusione del ricorrente.

**III)- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DEL D.D.G. N. 1259 DEL 23.11.2017, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 9 E 12 D.LGS. 07.03.2005 N. 82 E S.M.I.. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 E 10, COMMA 2, D.M. 137 DEL 03.08.2017. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.C.M. 03.12.2013 E 13.11.2014. VIOLAZIONE DEL**

**PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA DECLINATO SECONDO IL CANONE DELLA RAGIONEVOLEZZA DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI ACCESSO DEI CITTADINI NEGLI IMPIEGHI PUBBLICI DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 97, COMMA 1, 51, COMMA 1, 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI MERITOCRATICI DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ART. 97, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97 E 24 COST. NONCHÉ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L. 07.08.1990 N. 241, ED ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, SVIAMENTO**

Ferma l'assorbimento dei motivi che precedono, occorre ulteriormente censurare le risultanze della procedura laddove a tenore dell'art. 1, comma 2, D.P.R. 487/1994 *"Il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano l'imparzialità"*; tale imparzialità, tuttavia, non è stata garantita dall'Amministrazione su cui, peraltro, grava il relativo onere probatorio.

Né i principi di cui all'art. 97 Cost., peraltro, potrebbero ritenersi rispettati solo perché non si potrebbe, con certezza, definire quanto le lamentate circostanze - c.d. anomalie del terminale informatico - abbiano effettivamente inciso sul completamento della prova.

*"È ormai jus receptum che, nel compimento delle operazioni selettive, [ci si] deve attenere alle regole generali della buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) che si traducono, tra l'altro, nell'obbligo di adottare regole concorsuali che pongano i candidati in una condizione di parità - senza cioè che alcuni siano avvantaggiati a danno di altri; di contro non è ravvisabile un corretto esercizio di tali regole allorquando le singole prove si svolgono con modalità diverse da quelle pubblicizzate o siano valutate con criteri che finiscano, in qualche modo, per agevolare alcuni candidati a discapito di altri"* (Cassazione, sezione lavoro, 24.12.1999, n. 14547; in termini, sentenza del 19.04.2006 n. 9049).

Ed è proprio quello che, invece, nella specie è occorso al ricorrente che ha subito una gestione della prova non conforme a legge il tutto aggravato dalla mancata verifica in tempo reale delle risultanze di quanto denunciato a verbale.

Un siffatto *modus operandi* “*ha fatto venir meno, con grave nocumento all’interesse pubblico, la certezza dei rapporti instaurabili con le amministrazioni e l’affidamento dei cittadini alla regolare conclusione delle procedure ad evidenza pubblica (di ogni tipo) volte alla scelta di un contraente, cui, ormai, devono essere ricondotte quelle volte all’instaurazione del rapporto di pubblico impiego*” (T.A.R. Sicilia-Catania, Sez. II, 24 ottobre 2002, n. 1781).

La giurisprudenza sul punto ha precisato che le norme che assicurano la *par condicio* tra i concorrenti di un concorso ricevono un’applicazione oggettiva: **non occorre, dunque, che in concreto sia stata provata l’effettiva incidenza del vantaggio o dello svantaggio arrecato su ogni concorrente** “*essendo sufficiente la semplice possibilità per taluni candidati, in relazione alle condizioni esistenti, di aver ottenuto condizioni di svolgimento migliori (avendo potuto, nel caso di specie, utilizzare solo una parte dei candidati postazioni informatiche perfettamente collaudate e funzionanti) rispetto ai ricorrenti*”; “*elemento, questo, che è da considerare rilevante ed imprescindibile ai fini dell’accertamento della legittimità della procedura concorsuale*” (T.A.R. Campania Napoli, n. 519/2004; T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. I, 27.06.2011, n. 1105).

Ovviamente, anche in questo caso, al pari di quanto profilato ai motivi che precedono, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, l’eventuale annullamento della prova risulta recessivo rispetto all’interesse alla salvaguardia della procedura nel suo complesso ben potendo l’interesse dei ricorrenti danneggiati essere compensato **dall’accesso diretto alla prova orale** senza che ciò incida sulla posizione degli altri concorrenti.

**In via istruttoria**, ai sensi dell’art. 116 C.P.A., e successive modificazioni ed integrazioni, si chiede che l’Amministrazione, nel costituirsi in giudizio, depositi tutti gli atti e documenti sulla base dei quali sono stata emanate le graduatorie con

particolare attenzione ai verbali **tutti** della commissione ed in particolare del verbale di espletamento della prova con le allegazioni in calce.

### **SULL'ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE**

Il *fumus* è nei motivi di appello ed appare palese e di tutta evidenza.

Quanto al *periculum in mora* il danno gravissimo ed irreparabile è in *re ipsa* laddove è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29.04.2019 l'avviso con le indicazioni per la prova orale del concorso a Dirigenti Scolastici per i candidati che hanno superato la prova scritta.

**Il prosieguo del concorso si terrà a decorrere dal 20.05.2019 e proseguirà secondo il calendario ministeriale delle singole Commissioni, nelle sedi individuate presso le singole istituzioni scolastiche.**

**Parte ricorrente, in assenza di detta pronuncia che gli consenta la ripetizione immediata della prova ovvero la partecipazione diretta alla prova orale, subirebbe un pregiudizio irreparabile**, precludendosi la possibilità di ottenere l'ammissione alla ultima fase del corso-concorso per rivestire la professione di Dirigente Scolastico, sempre più ricercata in ragione dei consistenti vuoti di organico che caratterizzano il comparto.

Né un eventuale accoglimento della spiegata istanza cautelare confliggerebbe con le esigenze dell'Amministrazione che, anzi, avrebbe interesse a non creare situazioni irreversibili con conseguente invalidazione della intera procedura oggi *sub judice*.

Peraltro, sempre in tema di *periculum*, occorre ribadire che l'Ecc.mo Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con l'Ordinanza 20.12.1999 n. 2 (con la quale è stato ammesso con riserva un candidato al concorso per uditore giudiziario escluso dalle prove preselettive), ha precisato che l'ordinanza sospensiva del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del concorso vada concessa **indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti**, così riaffermando il principio per cui la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato.

Allo stato dei fatti, quindi, la concessione del provvedimento cautelare sospensivo comporta un passaggio del rischio dall'Amministrazione al candidato: è quest'ultimo a dover sopportare l'alea del mancato accoglimento della domanda in sede di merito, nonostante l'ottenimento del beneficio cautelare.

Va da sé, quindi, sotto i molteplici profili dedotti, l'irragionevolezza, la manifesta ingiustizia e l'illogicità dei provvedimenti impugnati rispetto ai quali appare doveroso un intervento di sospensione immediata e/o di concessione del provvedimento monocratico, tenuto conto che anche il bilanciamento dei contrapposti interessi depone in senso favorevole alle doglianze del ricorrente

**p.q.m.**

si conclude per l'accoglimento del ricorso e della istanza cautelare (anche mediante concessione del chiesto provvedimento monocratico) e, per l'effetto, per la sospensione degli atti impugnati con conseguente declaratoria del diritto del ricorrente **alla ripetizione della prova scritta ovvero a partecipare - anche con riserva - alla prova orale** del corso-concorso nazionale per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento dei dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, avviato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 8, comma 10, del D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4<sup>a</sup> Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 90 del 24.11.2017, **prevista a decorrere dal 20.05.2019 e a proseguire secondo lo scadenzo calendario.**

Con riserva di proporre ulteriori motivi aggiunti e con vittoria di spese diritti e competenze del presente grado di giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il valore del presente ricorso in materia di pubblico impiego è indeterminabile e l'importo del C.U. è pari ad € 325,00.

**o - O - o**

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA  
NOTIFICAZIONE DEL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI**



## **NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI**

**o - O - o**

### **CONSIDERATO CHE**

- **Occorre impugnare con motivi aggiunti l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale quale atto consequenziale del procedimento per cui è causa;**
- **Il ricorso per motivi aggiunti deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale**

### **CONSTATATO CHE**

- **La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;**
- **Il TAR del Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte**

### **SI FA ISTANZA**

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami con inserimento in G.U.

### **VOGLIA**

### **AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO**

■ **NEI CONFRONTI DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE rimettendone copia all'Avvocatura Generale dello Stato;**

■ **NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI attraverso la pubblicazione sul sito *web* istituzionale del MIUR:**

**DI UN AVVISO DAL QUALE RISULTI:**

- **l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;**

- l'indicazione delle amministrazioni intimare;
  - un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
  - l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come i candidati inseriti nell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23.11.2017;
  - l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione “*Ricerca ricorsi*”, rintracciabile all'interno della seconda sottosezione “*Lazio - Roma*” della sezione “*T.A.R.*”;
- l'indicazione del numero del decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

**a)- DEL TESTO INTEGRALE DEL RICORSO**

**b)- DEGLI ELENCHI NOMINATIVI DEI CONTROINTERESSATI INSERITI NELL'ELENCO DEGLI AMMESSI A SOSTENERE LA PROVA ORALE DEL CORSO-CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI SCOLASTICI BANDITO CON DDG N. 1259 DEL 23.11.2017.**

**o - O - o**

**Si richiede che le spese di notifica dell'atto siano poste a carico dell'Erario in ragione della natura della controversia (ricorso al TAR in materia di procedura concorsuale per l'assunzione alle dipendenze delle P.A. o avverso graduatorie stilate dalla P.A.).**

**Risposta a quesito Ministero della Giustizia del 16/06/2010, prot. n. 6/936/03-1/2010/CA.**

*Salvis iuribus*

Salerno-Roma, li 23 maggio 2019

avv. Antonio Salerno